

**Decreto legislativo
concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato
di prestazione delle Unità Amministrative Autonome**

(dell'11 ottobre 2005)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 16 ottobre 2001 no. 5167 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 settembre 2005 n. 5167R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Scopo

Art. 1 Il presente Decreto legislativo disciplina il funzionamento dei progetti pilota delle Unità Amministrative Autonome (in seguito: UAA) tramite il budget globale e il mandato di prestazione.

Definizione

Art. 2 È considerata UAA l'organismo integrato nella struttura di un Dipartimento e che gode di autonomia amministrativa residua.

Finanziamento delle UAA tramite budget globale

Art. 3 ¹Le UAA sono finanziate tramite il budget globale.

²Le UAA derogano nei limiti del budget globale ai principi della specialità qualitativa, della specialità quantitativa e della specialità temporale delle spese.

³Il credito attribuito all'UAA non può essere utilizzato per il finanziamento di investimenti ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della Legge sulla gestione finanziaria.

⁴Le spese d'investimento, ad eccezione dei mutui e delle partecipazioni di natura amministrativa, che non superano l'importo di fr. 100'000.-- possono essere finanziate tramite il budget globale.

⁵È vietato alle UAA derogare al principio della specialità qualitativa della spesa per assumere personale a tempo indeterminato.

Definizione del fabbisogno da coprire tramite budget globale

Art. 4 ¹I costi contabilizzati comprendono la totalità dei costi diretti e indiretti legati allo svolgimento dell'attività delle UAA.

²I ricavi contabilizzati non comprendono le imposte e le tasse non prelevate in virtù del principio di causalità.

³La differenza tra costi e ricavi così calcolati definisce il fabbisogno in termini di budget globale.

Riporto del credito sull'anno successivo e sorpasso

Art. 5 ¹In deroga all'art. 27 cpv. 2 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato, i crediti relativi al budget globale, contabilizzati in un esercizio contabile e non utilizzati durante l'anno, per il quale sono stati concessi, possono essere parzialmente capitalizzati e riportati agli esercizi contabili successivi.

²Il sorpasso di credito del budget globale nei casi non indicati nell'art. 29 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato è coperto innanzitutto dal fondo di capitalizzazione. Se il fondo di capitalizzazione è insufficiente, il sorpasso deve essere ammortizzato nei due anni successivi all'esercizio.

Fondo di capitalizzazione

Art. 6 ¹Il credito di spesa non utilizzato in un esercizio è accreditato al fondo di capitalizzazione dell'UAA (trapasso all'esercizio successivo).

²Il fondo di capitalizzazione non può superare il 20% dell'ultimo budget globale.

³L'utilizzazione del fondo di capitalizzazione è definita nel regolamento.

Conto prestazioni

Art. 7 ¹Il conto prestazioni è presentato congiuntamente al preventivo e al consuntivo dell'UAA stilati conformemente all'art. 31 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato.

²Il conto prestazioni indica le entrate e le uscite per gruppo di prestazione, il fabbisogno da coprire con il budget globale e lo stato del fondo di capitalizzazione.

³In sede di preventivo, il conto prestazioni deve fornire, per ogni gruppo di prestazioni, almeno le seguenti informazioni:

- a) la presentazione delle entrate e delle uscite dell'anno precedente al preventivo;
- b) la presentazione delle entrate e delle uscite preventivate;
- c) la presentazione delle entrate e delle uscite per l'anno successivo;
- d) la descrizione delle prestazioni fornite dall'UAA, il loro finanziamento, il loro livello quantitativo e qualitativo;
- e) gli obiettivi che s'intendono raggiungere;
- f) una lista di indicatori concernenti le prestazioni e l'attività dell'UAA.

⁴In sede di consuntivo, il conto prestazioni deve fornire per ogni gruppo di prestazione almeno le seguenti informazioni:

- a) la presentazione delle entrate e delle uscite dell'anno precedente;
- b) la presentazione delle entrate e delle uscite preventivate dell'anno del consuntivo;
- c) la presentazione delle entrate e delle uscite effettive dell'anno del consuntivo;
- d) la descrizione delle prestazioni fornite dall'UAA, il loro finanziamento, il loro livello quantitativo e qualitativo;
- e) gli obiettivi raggiunti secondo una lista di indicatori concernenti le prestazioni e l'attività dell'UAA.

⁵Il budget globale è proposto in sede di preventivo dal Consiglio di Stato (sulla base del conto prestazioni) al Gran Consiglio per approvazione.

Mandato di prestazione

Art. 8 ¹Sulla base del conto prestazioni approvato dal Consiglio di Stato, il Dipartimento competente formalizza le prestazioni fornite dall'UAA tramite il mandato di prestazione annuale in cui sono indicate le prestazioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi e il relativo monitoraggio.

²Il mandato di prestazione annuale è completato dal mandato di prestazione quadriennale approvato dal Consiglio di Stato.

³Il mandato di prestazione quadriennale indica i vincoli amministrativi e le disposizioni a cui deve sottostare l'UAA nella produzione delle prestazioni.

Gestione delle UAA

Art. 9 ¹Le UAA sono gestite conformemente al mandato di prestazione secondo i principi dell'efficacia e dell'efficienza, e nel rispetto dei compiti e responsabilità attribuite loro dalla legge e nei limiti delle risorse disponibili.

²Le UAA:

- a) dispongono di un sistema di contabilità analitica e di un sistema di controlling;
- b) sono sottoposte a revisione annuale da parte del Controllo cantonale delle finanze;
- c) presentano nell'ambito del Rendiconto del Consiglio di Stato un rapporto di attività annuale, che deve essere trasmesso al Gran Consiglio e approvato in sede di Consuntivo dello Stato.

Compiti delle UAA

Art. 10 Le UAA sono responsabili:

- a) di formulare le richieste annuali di rinnovo o modifica del budget globale per lo svolgimento dei compiti determinati dalle leggi e il raggiungimento degli obiettivi determinati nel mandato di prestazione;
- b) di formulare le richieste di credito da inserire nel Piano finanziario e nel preventivo, come pure le richieste di credito quadro e d'impegno;
- c) di formulare le richieste di investimento;
- d) di gestire finanziariamente l'UAA nell'ambito del budget globale nei limiti fissati dagli art. 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo;
- e) di formulare proposte sull'utilizzazione della parte di budget globale non utilizzata nel corso dell'esercizio contabile;
- f) di valutare costantemente l'adeguatezza e l'opportunità delle spese e delle entrate di loro competenza;
- g) di fare valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi;
- h) di tenere il controllo dei crediti quadro, d'impegno e di preventivo, nonché gli altri libri ed inventari loro prescritti;
- i) di formulare le proposte di pagamento con la relativa documentazione;
- j) di garantire la qualità del lavoro effettuato;
- k) di rispettare gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati nel mandato di prestazione.

Disposizioni esecutive

Art. 11 ¹Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di questa legge.

²Esso regola in particolare:

- a) le regole sull'utilizzo del fondo di capitalizzazione;
- b) le regole sull'utilizzo del budget globale;
- c) le disposizioni sulla contabilità;
- d) le modalità di partecipazione ai processi di redazione del piano finanziario dei preventivi e dei consuntivi;
- e) le disposizioni di controllo della gestione finanziaria;
- f) le regole di calcolo del costo delle prestazioni.

Progetti pilota

Art. 12 ¹Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, definisce i progetti pilota delle Unità amministrative autonome.

²Il Consiglio di Stato definisce i progetti pilota sulla base in particolare:

- a) del risultato dello studio di fattibilità;
- b) delle caratteristiche generali dell'unità amministrativa;
- c) delle esigenze di sviluppo futuro dell'unità;
- d) della valutazione dei benefici potenziali legati alla gestione tramite mandato di prestazione e budget globale;
- e) della valutazione dell'impatto della trasformazione dell'unità in rapporto alla struttura del dipartimento competente e in rapporto al buon funzionamento dell'amministrazione cantonale.

³I Dipartimenti interessati dai progetti pilota provvederanno ad un'adeguata informazione del personale delle unità amministrative coinvolte.

Valutazione

Art. 13 ¹Entro il 31 dicembre 2010 il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un rapporto di valutazione riguardo all'applicazione del presente decreto legislativo e allo svolgimento dei progetti pilota.

²Il personale delle UAA sarà coinvolto nella valutazione delle esperienze effettuate.

Durata

Art. 14¹ Il presente decreto legislativo resta in vigore sino all'entrata in vigore della legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome, ma non oltre il 31 dicembre 2015.

Entrata in vigore

Art. 15 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.²

Publicato nel BU **2006**, 134.

¹ Art. modificato dal DL 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 45; precedenti modifiche: BU 2012, 57; BU 2013, 137; BU 2014, 18.

² Entrata in vigore: 1° aprile 2006 - BU 2006, 137.